



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

Settore Territorio e Paesaggio

Data

Protocollo

/A1610A

Agli Ordini degli Architetti P.P.C. del Piemonte

Classificazione A16000, 11.10.20, 29/2017A/A16000

e p.c.

**Alle Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio del Piemonte**

Oggetto: D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31. Specificazioni in merito all'applicazione sul territorio regionale.

Si riscontrano le segnalazioni pervenute dall'Ordine degli architetti paesaggisti, pianificatori e conservatori delle Province di: Novara e Verbano-Cusio-Ossola; Vercelli; Biella in merito all'applicazione del nuovo regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, indirizzata a tutti gli iscritti del Piemonte e a tutti i comuni piemontesi, al fine di fornire opportune chiarificazioni e precisazioni, onde fugare dubbi od equivoci interpretativi.

La nuova disciplina regolamentare – alla cui redazione ha partecipato direttamente la Regione Piemonte – si è posta la finalità di semplificare al massimo livello possibile il procedimento di autorizzazione paesaggistica per interventi considerati “minori”, in linea con le indicazioni contenute al punto 4.3 dell'Agenda per la semplificazione 2015-2017 varata dal Governo Renzi, contemperando l'esigenza primaria, costituzionalmente garantita, di assicurare la tutela del paesaggio attraverso una verifica effettiva e non formale, ancorché “snella”, degli interventi modificativi sul territorio relativi a beni vincolati. Nel perseguire tale obiettivo, il Gruppo di lavoro interistituzionale che ha elaborato lo schema di provvedimento

Classificazione A16000, 11.10.20, 29/2017A/A16000

regolamentare confluito nel D.P.R. 31/2017 ha individuato tutti quegli adempimenti e meccanismi procedurali ritenuti “sacrificabili” in nome dell’esigenza di tempestività e snellezza del procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata, provvedendo al contempo a garantire il livello minimo essenziale necessario a conservare, in capo all’autorizzazione paesaggistica, quei requisiti di effettività e sufficienza della verifica di compatibilità paesaggistica che costituiscono la garanzia di un efficace e serio controllo sulle trasformazioni del paesaggio negli ambiti sottoposti a vincolo.

Ciò premesso, per quanto concerne il primo dei rilievi formulati da codesto Ordine in merito alle presunte ambiguità interpretative sorte all’indomani dell’entrata in vigore del nuovo decreto Presidenziale, si ritiene doveroso riportare nel corretto ambito interpretativo talune indicazioni fornite agli iscritti, ritenute non coerenti con il quadro normativo di riferimento.

La finalità sopra evidenziata di armonizzare tutela e semplificazione ha condotto il Governo a confermare la disposizione già presente nel precedente regolamento di autorizzazione paesaggistica semplificata, che assegnava alle regioni autonomia decisionale circa la scelta di avvalersi della competenza tecnica specialistica delle commissioni locali per il paesaggio di cui all’articolo 148 del Codice dei beni culturali e del paesaggio per l’esame, da parte degli enti delegati, dei progetti di interventi di lieve entità, ovvero di affidare direttamente l’istruttoria in materia di paesaggio agli uffici tecnici comunali, già competenti in merito alle verifiche di conformità urbanistico-edilizia.

Nell’ambito della revisione del procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata che ha condotto all’emanazione del nuovo regolamento, il Gruppo di lavoro incaricato, dopo attenta riflessione, ha ritenuto di riproporre la precedente opzione, affidando agli enti regionali, sulla base delle rispettive specificità territoriali, la valutazione circa l’opportunità di conservare un autonomo e qualificato giudizio di compatibilità paesaggistica, distinto anche funzionalmente dalla verifica di conformità urbanistico-edilizia, in tal modo non innovando rispetto al precedente testo regolamentare.

Classificazione A16000, 11.10.20, 29/2017A/A16000

A tal fine il D.P.R. 31/2017 ha riprodotto, all'articolo 11, comma 10, la disposizione già contenuta nel precedente D.P.R. 139/2010 (art. 4, c. 12), che dispensa i comuni dall'obbligo di acquisire il parere delle CLP, salvo che le rispettive leggi regionali non dispongano diversamente.

E' la stessa fonte normativa statale, in altri termini, ad attribuire prevalenza alla volontà del Legislatore regionale, e non già un'autonoma statuizione regionale.

Si osserva peraltro che la preoccupazione in ordine al "mantenimento" delle competenze delle CLP per gli interventi in questione riguarda la difficoltà a rispettare i termini intermedi in cui si articola il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata, con la previsione di una scansione temporale molto rigida delle singole fasi endoprocedimentali e non già l'opportunità di conservare tale istruttoria qualificata, che, dai numerosi contatti avuti da questi Uffici all'indomani dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, parrebbe fortemente caldeggiata dai responsabili degli Uffici tecnici comunali. Al riguardo, si sottolinea la non perentorietà di tali termini intermedi, quanto del termine complessivo di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'articolo 10, termine peraltro coincidente con quello già previsto nel D.P.R. 139/2010 (art. 3). E' evidente che dovrà comunque essere garantito il termine di 20 giorni per l'espressione del parere di competenza del Soprintendente, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra PP.AA., fermo restando che, nell'ambito dei 60 giorni complessivi resta in capo all'Amministrazione procedente la possibilità di articolare in maniera meno rigida i termini intermedi del procedimento.

La semplificazione invocata alla base della nuova regolamentazione in esame, invero, non ha potuto incidere sulla durata del procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata, in quanto il Governo ha ritenuto imprescindibile il doppio passaggio (P.A. procedente/Soprintendenza) che caratterizza in senso garantista il procedimento di autorizzazione paesaggistica, con conseguente impossibilità di una riduzione della durata complessiva del procedimento, dovendosi assegnare a ciascuna amministrazione interessata un termine intermedio "congruo" entro il quale provvedere.

Classificazione A16000, 11.10.20, 29/2017A/A16000

Per quanto concerne, inoltre, la mancata indicazione, nel nuovo regolamento, della previsione della asseverazione del professionista abilitato, si coglie l'occasione per fornire alcuni chiarimenti onde prevenire possibili equivoci nell'ambito del procedimento autorizzatorio.

Come previsto dall'articolo 9 del D.P.R. 31 cit., la domanda di autorizzazione paesaggistica è presentata allo SUE o al SUAP, a seconda che si tratti di attività edilizia residenziale o per altra destinazione d'uso, a parte le ipotesi residuali di interventi che non rientrano in alcuna di tali fattispecie, per i quali la presentazione è fatta direttamente all'amministrazione procedente.

Ne consegue che – per ovvie ragioni di semplificazione e concentrazione dei procedimenti – la presentazione della pratica paesaggistica avvenga contestualmente alla comunicazione/segnalazione/richiesta del titolo o atto di assenso (del quale l'autorizzazione in questione costituisce atto presupposto), e che sia conseguentemente “corredata” dalla documentazione necessaria: tra queste, la relazione paesaggistica semplificata di cui all'Allegato D del D.P.R. 31 cit., che richiede, tra le altre informazioni/allegazioni:

- la dichiarazione della destinazione d'uso dell'area/immobile oggetto di intervento (punto 5);
- l'allegazione degli estratti cartografici degli strumenti urbanistici e delle relative norme di attuazione (punto 8, lett. b)).

Tali allegazioni, confermate dall'Allegato D cit. tra i documenti da presentare a corredo della relazione paesaggistica semplificata, seppur non riferibili direttamente all'istruttoria “paesaggistica” dell'intervento ma ad aspetti di conformità urbanistico-edilizia, contribuiscono a fornire un quadro documentale idoneo a consentire una valutazione unitaria del progetto, del quale l'assentibilità urbanistica rappresenta un elemento fondamentale, ancorché autonomo rispetto alla valutazione paesaggistica.

Per tali motivi, pur non essendo più espressamente richiamata, nel nuovo regolamento, l'asseverazione del tecnico abilitato, in considerazione della diversa modalità di presentazione contestuale della domanda allo SUE o al SUAP, tale asseverazione

Classificazione A16000, 11.10.20, 29/2017A/A16000

accompagna comunque la richiesta (oltre alle allegazioni documentali riferite agli aspetti urbanistico-edilizi sopra evidenziate), ai sensi del d.lgs. 222/2016. Resta invece esclusa l'attestazione di conformità urbanistica da parte del comune (prima richiesta in caso di interventi di competenza regionale), in quanto evidentemente non più necessaria, ritenendosi, per le anzidette ragioni di semplificazione, sufficiente la certificazione qualificata del tecnico. Va da sé che tale asseverazione non dovrà evidentemente essere "replicata", essendo sufficiente la sua allegazione in unica copia allo Sportello Unico competente all'atto della presentazione della pratica "unica", con ciò dissipando ogni dubbio circa presunti appesantimenti burocratici e costi aggiuntivi a carico dei richiedenti paventato da codesti Ordini.

Tutto quanto sopra premesso, nella certezza di aver fugato i dubbi interpretativi sopra evidenziati e di aver contribuito a sottolineare il necessario temperamento tra l'esigenza di semplificazione del procedimento di autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità e quella di salvaguardia del patrimonio paesaggistico presente sul nostro territorio, esigenze entrambe riconducibili a principi di civiltà giuridica, si porgono i migliori auguri di buon lavoro.

Distinti saluti

Il Dirigente del Settore
arch. Giovanni PALUDI

(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005)

Referente:
dott.ssa Lucia Persio